



## COMUNE DI GHISALBA

Provincia di Bergamo  
24050 P.zza Garibaldi 2  
P.Iva 00709980163

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI ( TARI) -

L'anno **2014** addì **otto** del mese di **settembre** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presenza
PEZZOLI ANTONIO	Sindaco	SI
FRATUS LUCIANO	Consigliere	SI
OBERTI MICAELA MARIA	Consigliere	SI
MICHELI EZIO	Consigliere	SI
AGAZZI MARCO	Consigliere	SI
FUMAGALLI ANGELO	Consigliere	SI
LATIRI ELEONORA	Consigliere	SI
CASALI DAVID	Consigliere	SI
ROSSONI GIANCARLO	Consigliere	SI
RUBINI GIANPIETRO	Consigliere	SI
CONTI GIANLUIGI	Consigliere	SI
VEGINI SAMUELE	Consigliere	SI
MAESTRI GIUSEPPE	Consigliere	SI

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dott. Federico Gabbiadini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dr. Antonio Pezzoli** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
  - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
  - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali, come previsto anche dalla nota Mef prot. 4033/2014;
- con separati regolamenti si procederà, quindi, ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TASI;

### **RICORDATO** che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

**DATO ATTO** che questo comune, nell'anno 2013, ha applicato la TARES quale prelievo a copertura dei costi del servizio;

**RICHIAMATI** i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della TARI;

**EVIDENZIATO** come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

**ATTESO** in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013, in particolare:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle ulteriori riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio dell'ente (comma 660);

**RICHIAMATO** inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

**VISTA** la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dall'Area Programmazione e Contabilità comunale, allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che l'art. 26 del sopracitato regolamento in approvazione prevede che la TARI sia versata in quattro rate consecutive da stabilirsi annualmente nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e tariffario;

**RITENUTO**, per la sola annualità 2014, di stabilire in due rate il versamento della TARI secondo le seguenti scadenze:

- acconto entro il 30/11/2014;
- saldo entro il 31/01/2015.

**VISTO** il disposto dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...omissis...) nonché per approvare i regolamenti delle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento."*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno in data 18 luglio 2014 con il quale è stato prorogato al **30 settembre 2014** il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**VISTI ED ACQUISITI :**

- il parere espresso sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile resa dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato in data 01/09/2014 Prot. n. 8264 del 02/09/2014, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174;

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Con voti favorevoli 9 astenuti 4 ( Rubini/Conti/Maestri e Vegini ) espressi per alzata di mano:

**DELIBERA**

**CC 24 / 2014**

1. di approvare il nuovo **“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”**, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto da n. 36 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in sostituzione del precedente *REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 23/10/2013;
3. di stabilire, per la sola annualità 2014, in deroga all’art. 26 del Regolamento approvato con la presente deliberazione, le seguenti scadenze per il versamento della TARI:
  - a. acconto entro il 30/11/2014;
  - b. saldo entro il 31/01/2015.
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5. di pubblicare il presente regolamento:
  - a. sul sito internet del Comune.
  - b. all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;
6. Di dichiarare, con voti favorevoli 9 astenuti 4 ( Rubini/ Conti/ Maestri e Vegini) espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

**OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI ( TARI) -**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – e dell'art. 147 bis – comma 1 - del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Ghisalba , 08/09/2014

F.to Il Responsabile Area  
Programmazione e Contabilita'  
Giulivi Rag. Emilia

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere FAVOREVOLE , ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – e dell'art. 147 bis – comma 1 - del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Ghisalba , 08/09/2014

F.to Il Responsabile Area  
Programmazione e Contabilita'  
Giulivi Rag. Emilia

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Antonio Pezzoli

F.to Dott. Federico Gabbiadini

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

- Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi ed è conforme all'originale cartaceo conservato presso questo Ente.
- E' stata data comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiglieri ai sensi dell'art. 125, comma 1°, D.Lgs. 267/2000.

Ghisalba , 09/09/2014

Il Responsabile dell'Area Affari  
Generali - Segretario Com.  
F.to Dott. Federico Gabbiadini

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ON LINE, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area Affari  
Generali - Segretario Com.  
F.to Dott. Federico Gabbiadini

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Ghisalba 09/09/2014

Segretario Comunale  
Dott. Federico Gabbiadini